

## Per una concezione aperta, plurale ed eterodossa del metodo comparato nel diritto costituzionale

di Roberto Toniatti

1. – La meritata celebrazione del ventennale di *Diritto pubblico comparato ed europeo* offre l'opportunità per una riflessione sull'identità di una disciplina giuridica – il diritto pubblico comparato – che ha richiesto molta determinazione da parte dei suoi cultori per affermare, con il sostegno solidale dei colleghi comparatisti dell'area privatistica, la propria autonomia scientifica e metodologica rispetto ai cultori del diritto pubblico interno. Ancora oggi, anche se sempre meno spesso, si sente dire (non solo in Italia) che “il diritto comparato non esiste, non è altro che un metodo” e a questa banalità – ovvia e superficiale – viene da rispondere, con gioiosa gratitudine, che in realtà è proprio il metodo che costituisce e definisce l'autonomia della disciplina. A maggior ragione occorre, pertanto, che il metodo ci sia davvero e l'avvio di una riflessione in proposito – a conferma della vitalità della DPCE e del suo *entourage* – è a questo punto più doverosa che soltanto opportuna.

In argomento, giova anche non omettere di evidenziare come la rivista, sin dalla scelta originaria della sua ragione sociale, abbia inteso aprire ed integrare la ben consolidata comparazione fra ordinamenti statuali con lo studio del diritto *europeo*: nozione, quest'ultima, allora e in realtà ancora oggi *in progress*, in quanto risultante dalla giustapposizione dell'analisi comparata fra gli ordinamenti degli stati territorialmente continentali (includere Norvegia e Svizzera, per intenderci), degli stati membri dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, del diritto sovranazionale dell'Unione Europea, del diritto internazionale regionale promosso dal Consiglio d'Europa con particolare rilievo (ma non solo) per la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in un contesto del tutto innovativo di pluralismo costituzionale privo di una propria clausola di supremazia e nel quale il formante giurisprudenziale, attraverso il cosiddetto *judicial dialogue*, ha svolto un ruolo cruciale confermando la sua presenza all'interno del sistema delle fonti del diritto. Ricordo che tanti anni fa (forse l'a.a. 1994-95), quando Bruno de Witte fu *visiting professor* nel mio corso di diritto costituzionale comparato a Trento, convenimmo di mettere fra virgolette il titolo del suo ciclo di lezioni su il “diritto costituzionale” della Comunità Europea per il timore che tale qualificazione potesse essere considerata (da altri)

scientificamente infondata ed arbitraria e soprattutto fuorviante per gli studenti.

Si aggiunga il valore, in prospettiva comparata, dello studio di altri ordinamenti sovranazionali o a tendenza sovranazionale (ad esempio, in America Latina e in Africa occidentale) e di altre giurisdizioni internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali (come, ad esempio, con riguardo alla Corte Interamericana e alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli), ma anche in relazione all'esperienza non giurisdizionale di tutela dei diritti fondamentali nel contesto dell'ASEAN, che riflette una propria distinta concezione di tali diritti.

Già l'assunzione di queste dinamiche, di per sé, nell'ambito del campo d'indagine proprio della DPCE, anche in ragione dell'eterogeneità degli ordinamenti e della natura in fondo ancora sperimentale di taluni assetti, testimonia dell'opportunità di un approccio metodologico aperto alla pluralità e non dogmatico. In altre parole, la materia oggetto di indagine da parte dei comparatisti del diritto pubblico - anche con la specificità del proprio *focus* rispetto a quello dei cultori del diritto internazionale - è molto vasta e complessa e tali vastità e complessità non potrebbero non riflettersi anche sul piano del metodo comparato.

Preciso che i miei riferimenti e le mie valutazioni si rivolgono soprattutto al campo del diritto costituzionale comparato piuttosto che a quello, più ampio, del diritto pubblico in generale e, soprattutto, del diritto amministrativo. La precisazione conferma la circostanza per la quale il diritto costituzionale, in quanto proiezione prescrittiva di una visione complessa della *polis* - una sovrapposizione ed interazione di contenuti ideologici, culturali, storici, sociali ed economici di una comunità politica organizzata - si colloca in un'area scientifica di frontiera altamente condizionata da fattori estranei al diritto (ricordiamo come fino al post-franchismo in Spagna la disciplina fosse ancora nota soprattutto come *derecho político*).

In altre parole, l'orientamento ricostruttivo nella macro così come nella micro-comparazione nel diritto costituzionale non può non ispirarsi all'orientamento noto come *law in context* che, senza evidentemente rinunciare al metodo giuridico, rappresenta un passaggio ineludibile che si colloca al di là di un'analisi condotta con criteri strettamente dogmatici (le riflessioni di William Twining in *Law in Context: Enlarging a Discipline*, Oxford, 1997, non circoscritte al diritto costituzionale, sono ancora attualissime e fonte di ispirazione). E dunque il metodo comparato nel contesto del diritto costituzionale dovrà essere flessibile ed adattarsi alla natura dell'oggetto dell'indagine: è chiaro che una comparazione con un ordinamento europeo avrà meno bisogno del contributo dell'antropologia giuridica rispetto a quanto richiesto per un'indagine che includa ordinamenti extra-europei e altrettanto si dirà per il contributo *ad hoc* offerto dalle altre scienze sociali, con le quali il comparatista non può non avere familiarità.

2. - La definizione di una identità disciplinare e metodologica è però, di per sé, questione complessa ed è inevitabile che in proposito si manifesti una tendenza alla polarizzazione fra una visione rigorosa dell'ortodossia, orientata alla selezione e

all'esclusione ed una concezione eterodossa, più inclusiva, plurale, volta più a riconoscere in negativo ciò che è altro da sé – ossia i non comparatisti – che a determinare in modo restrittivo i requisiti indefettibili necessari per essere ammessi nel club. Del resto, è proprio la materia oggetto di indagine comparata ad esigere, come già rilevato, una significativa flessibilità metodologica.

Io mi riconosco in questa seconda concezione, che mi sembra maggiormente idonea ad esprimere tutta la ricchezza del potenziale della disciplina attraverso una tipologia articolata di contributi, quale – non a caso – è riflessa nella maggioranza della produzione della DPCE di questi primi venti anni. Dal punto di vista metodologico, la rivista viene pertanto a rappresentare il *mainstream* della produzione italiana nel campo del diritto pubblico europeo e comparato.

Lucio Pegoraro sembra invece volersi porre come “sacerdote” (laico, *por supuesto*) dell'ortodossia della comparazione nel diritto pubblico e non a caso parla di *actio finium regundorum*, ammettendo peraltro che si tratta di un'operazione non facile. Lucio impiega ottimi argomenti per raccomandare l'adozione di criteri molto esigenti al fine di concedere la patente di comparatista d'*élite*: perché di questo, a mio giudizio, si tratta. E dunque, secondo questa visione, l'affermazione della propria identità non ha più come interlocutori dialettici i non-comparatisti bensì gli “abusivi” della comparazione, che in realtà coltivano il diritto straniero o anche il proprio diritto interno ma rivolto (come capita con la pubblicazione di relazioni congressuali esposte all'estero) a un uditorio di stranieri ai quali si facilita la comprensione del proprio dire con traduzioni concettuali tipiche del comparatista.

Il rigore contro gli *abusivi della comparazione* presenta, fra gli altri, l'inconveniente di scoraggiare chi, almeno in una certa fase, non ha tutte le credenziali di ammissione in regola e, se non destinatario di ulteriori *chances*, potrebbe abbandonare del tutto il percorso articolato e vario della comparazione *mainstream* e finire nel gruppo dei cultori di diritto interno che si dilettono di “riferimenti comparatistici” di natura meramente informativa e soprattutto del tutto avulsi dal ragionamento di fondo della loro ricerca. I *seniores* della disciplina non dovrebbero dimenticare la propria esperienza individuale di maturazione, di sviluppo della capacità di impostare una ricerca, dell'evoluzione della propria attitudine non solo in sede di analisi ma anche nel cogliere e valorizzare il momento prezioso dell'intuizione.

La selezione ai fini della pubblicazione sulla DPCE dovrebbe in ogni modo essere assicurata da *referees* attenti e, soprattutto, orientati ad applicare criteri condivisi. Gli attuali ragionamenti sull'identità e sul metodo potrebbero essere posti alla base di un seminario formativo dei *referees* proprio al fine dell'elaborazione di criteri selettivi – ortodossi ovvero eterodossi che siano – coerenti ed omogenei fra loro e soprattutto imputabili alla rivista e non ai singoli responsabili del *peer review*. In tal senso, le osservazioni critiche qui commentate dovrebbero essere lette anche in chiave di (auto)critica indirizzata a chi negli anni ha contribuito alla selezione dei materiali da pubblicare.

Rimane il fatto che le ottime ragioni di Lucio Pegoraro non sono sufficienti, a mio giudizio, a condividere del tutto la prospettiva che egli pur autorevolmente indica. Vorrei approfondire criticamente alcune di tali ragioni per condividerne il

significato epistemologico e la prospettiva di una direzione scientifica ma non il potenziale esclusivo e selettivo che esse, secondo la lettura che ne faccio, verrebbero a determinare.

3. – L'orientamento metodologico ortodossa – come lo stesso LP precisa – non vuole essere una critica al passato glorioso quanto esprimere “lo stimolo per un dibattito sul futuro”.

Giova ricordare che lo stesso orientamento critico aveva già portato Lucio ad esprimersi molto severamente nei confronti dei cultori della nostra disciplina responsabili, a suo giudizio, di “parassitismo metodologico” nei confronti dei comparatisti di origine privatista (in *Le categorie civilistiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto comparato*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2013, 305 ss.). In particolare, in quest'ultima sede si lamentava “la scarsa propensione all'approfondimento metodologico da parte dei costituzionalisti comparatisti” e dunque la scarsità di contributi volti sia ad individuare e approfondire le specificità metodologiche della comparazione nel diritto costituzionale, sia a partecipare all'elaborazione di un metodo giuridico comparatistico generale.

In argomento, c'è da osservare, in primo luogo, che non potrebbe non riconoscersi la “primogenitura” dei privatisti né nel merito della ricerca, né tantomeno sul piano della riflessione metodologica che ne è una conseguenza (non una premessa), né, infine, sul coordinamento dialogico con scuole straniere con le quali si è verificata una feconda convergenza anche nel focalizzare i profili del metodo. Non vi è dubbio che oggi nel mondo quando si parla di diritto comparato *tout court* si ha in mente il privato comparato. E' a quest'ultimo che si pensava – del resto *apertis verbis* – al convegno istitutivo dell'*International Association of Law Schools* (Honolulu, a memoria anno 2000) quando si è trattato di elaborare un appello alle Facoltà giuridiche per un aggiornamento del curriculum in vista della globalizzazione e del nuovo millennio, le altre due discipline essendo il diritto internazionale pubblico e privato (*conflict of laws*). Il primato ovviamente non giustifica il ritardo dei pubblicisti ma contribuisce a spiegarlo.

Ricordiamo inoltre anche che il severo giudizio di parassitismo metodologico rivolto da LP ai pubblicisti – in realtà più polemico nel titolo che nel corpo delle argomentazioni – si collocava in un contesto monografico dell'Annuario di diritto comparato e di studi legislativi del 2013 dedicato al tema “*Diritto comparato e sistemologia: le nuove sfide*” e non c'è dubbio che proprio nel quadro della sistemologia i pubblicisti comparatisti siano stati piuttosto assenti, focalizzando piuttosto – come Lucio stesso, del resto, precisa – temi quali l'interpretazione costituzionale e la classificazione delle forme di stato e di governo che alla disciplina risulta particolarmente congeniale. Ed è vero che nella notevole bibliografia che correda il bel saggio introduttivo di Barbara Pozzo la presenza dei pubblicisti rimane vistosamente ma, ahinoi, coerentemente marginale, anche se non può non rilevarsi la mancata citazione proprio del lavoro in materia di A. Pizzorusso (*Sistemi giuridici comparati*, Milano, II edizione, 1998).

In argomento, è da osservare che anche a mio parere i

costituzionalcomparatisti dovrebbero occuparsi in misura ben maggiore di sistemologia nel quadro del rapporto fra costituzione e tradizione (o famiglia) giuridica di riferimento, circostanza di rado lamentata se non, autorevolmente, da Thomas Fleiner e Cheryl Saunders (*Constitutions embedded in different legal systems*, in M. Tushnet, T. Fleiner and C. Saunders (eds), *Routledge Handbook of Constitutional Law*, Abingdon, 2013, 21 ss.), anche se poi, in quella sede, non si va oltre ad una trattazione del rapporto fra costituzione e tradizioni di *civil law* e *common law*.

Nel 1992, partecipando con il capitolo *Il diritto pubblico comparato* (165-185) al volume *Che cos'è il diritto comparato* (a cura di P. Cendon, Milano, 1992) – risultato di ventidue interviste a Rodolfo Sacco da parte di altrettanti comparatisti privatisti e pubblicisti (in realtà, oltre al sottoscritto, era stato coinvolto solo Alessandro Pizzorusso, con il capitolo *Diritto comparato, costituzione e politica*) – ebbi modo di esprimere al Maestro una mia convinzione (di allora come di oggi), secondo la quale “la sistemologia può essere considerata ... un’area disciplinare preferenziale entro la quale rinsaldare il collegamento fra i distinti settori giuridici pubblicistici e privatistici e alimentare il rispettivo dialogo”. Ed altresì che “sia indifferente se il corso universitario di «sistemi giuridici comparati» sia tenuto da un comparatista di estrazione pubblicista o privatista”.

La risposta del Maestro fu che “allo stadio attuale, la sistemologia appare monistica, una e indivisibile come la Repubblica dei giacobini. Non sappiamo se con il tempo nascerà una sistemologia del diritto delle società, del diritto processuale civile, del diritto costituzionale, e così via”. Inoltre, “per sapere chi debba insegnare i sistemi, devi guardare caso per caso ... Il costituzionalista puro che insegna i sistemi crea un pericolo maggiore: non solo non sa i sistemi, ma cade nell’equivoca confusione fra costituzione e sistema, e perciò crede di sapere i sistemi”. Risposte ferme e chiare, secondo lo stile ammirevole di Rodolfo Sacco, ma non proprio incoraggianti.

Mi sembra anche da osservare che la ricerca auspicata da LP di un metodo giuridico-comparatistico generale, adatto a qualsiasi branca della scienza giuridica, se ridotto al binomio pubblico e privato, rimanga piuttosto riduttiva, in quanto omette di considerare che oramai – almeno nel contesto degli stati membri dell’UE – si sono ben consolidati gli studi comparati di ogni settore del diritto, dal penale al commerciale, dalle procedure al tributario, dal lavoro all’ecclesiastico. Mi scuso se cito ancora una volta la Facoltà di Trento, dove l’offerta didattica fisiologica copre ormai la comparazione in tutti i settori sopra citati (e si estende anche al diritto comparato delle religioni). Sarebbe illuminante sul punto diffondere due scritti pubblicati su un volume celebrativo della fondazione dell’Università di Trento (Trento, 2004) - l’uno, di Rodolfo Sacco, intitolato *Come è nata Giurisprudenza a Trento* e l’altro, di Roberto Toniatti, intitolato *Come è cresciuta Giurisprudenza a Trento* – per dare corpo alla realizzazione di un focus di didattica e ricerca di diritto comparato quanto mai diffuso ed “onnivoro”, ben oltre i due settori del privato e del pubblico.

La ricerca di un metodo comparato condiviso da tutti i giuristi comparatisti – che a questo punto non si potrebbe non ritenere opportuna – è un’impresa ardua e forse ancora inesplorata. Un punto di partenza potrebbe essere una discussione congiunta sulle Tesi di Trento per verificare quanto siano condivise e quanto

riflettano le prospettive di ricerca di ciascun settore giuridico. Le Tesi di Trento sono un manifesto culturale sulla scienza della comparazione giuridica elaborato nel 1987 da un circolo di autorevoli comparatisti privatisti (F. Castro, P. Cendon, A. Frignani, A. Gambaro, M. Guadagni, A. Guarnieri, P.G. Monateri, R. Sacco).

Non è questa la sede per riproporre il testo, che però è facilmente reperibile in rete ([it.wikipedia.org/wiki/Tesi di Trento](http://it.wikipedia.org/wiki/Tesi_di_Trento)).

Credo tuttavia che i riferimenti che Lucio implicitamente fa all'approccio del *law in context*, al *background* storico e culturale degli apparati istituzionali e normativi extraeuropei, alla ineluttabilità – fondata quasi più sulla deontologia professionale del comparatista che sulla curiosità scientifica - di superare i margini di eurocentrismo (quella che io chiamo, sia pure con approssimazione, *tradizione giuridica e costituzionale euro-atlantica*) possano implicare proprio un "impossessamento" (ovviamente non esclusivo) della sistemologia da parte dei costituzionalcomparatisti proprio in ragione dell'intima connessione fra tradizione giuridica e genesi del testo costituzionale (come spiegare il senso della *supreme law of the land* della Costituzione federale degli Stati Uniti se non alla luce della cultura giuridica di *common law* dei Fondatori?).

Questo percorso culturale e metodologico, però, per quanto auspicabile, non si improvvisa e richiede un impegno notevole, l'impegno di una *élite* di comparatisti nel diritto costituzionale ma non dovrebbe essere un percorso prioritario che ci si possa attendere da tutti e ancor meno che si possa imporre.

4. – Una motivazione di certo apprezzabile e condivisibile di Lucio Pegoraro si rinviene nella asserzione circa la funzione "sovversiva" della comparazione giuridica. Credo che tale funzione non appartenga solo al presente e al futuro della comparazione pubblicista ma anche al passato e abbia consentito a più di una generazione di studiosi di uscire dalle gabbie del positivismo statualista e nazionalista (anche se germi di sovranismo giurisdizionale e costituzionale si intravedono già anche nella dottrina italiana e non solo sull'orizzonte magiaro).

In questa fase, la *sovversione* dovrebbe produrre l'uscita dal preteso universalismo delle categorie pubblicistiche che dissimulano in realtà la loro origine euro-atlantica, la comprensione oltre che la conoscenza della pluralità dei contesti culturali pre-giuridici che, al di là dei testi, condizionano le costituzioni extra-europee, la considerazione della moltitudine di visioni del mondo delle popolazioni indigene nelle quali già l'enucleazione di un diritto ctonio dal patrimonio valoriale olistico e spirituale rappresenta probabilmente un'operazione artificiale. D'altronde, la comprensione delle dinamiche del pluralismo giuridico in senso forte e in senso debole costituisce un passaggio obbligato per ogni analisi seria del fenomeno giuridico e costituzionale nel mondo anche al fine di una valutazione del monismo giuridico (e delle sue eccezioni) della tradizione giuridico-costituzionale euro-atlantica.

Come ho avuto modo di sostenere (in *Comparing Constitutions in the Global Era: Opportunities, Purposes, Challenges*, 2019 Robert Casad Comparative Law Lecture, *Kansas Law Review*, 2019, vol. 67, 693 ss.), la diffusione nel mondo del fenomeno costituzionale ha fatto sì che parole e concetti come costituzione e

costituzionalismo abbiano perso il proprio significato originario e si applichino ora a contesti i più vari e con significati del tutto inattendibili: sia sufficiente riferirsi alla pratica sempre più frequente di ammettere un costituzionalismo non liberale o un costituzionalismo “con caratteristiche cinesi” mai precisate che valgono poco più di un ossimoro non innocente.

A questo punto o ci si impunta a qualificazioni dure e pure per le quali solo il costituzionalismo euro-atlantico è autentico e tutti gli altri sono brutte imitazioni ovvero ci si adatta alla prassi di qualificare di volta in volta se ci si muove in un contesto costituzionale euro-atlantico, ovvero cinese, ovvero asiatico, ovvero islamico, ovvero buddista, ovvero africano, ovvero misto con una componente di diritto ctonio, etc. e si procede a classificare sia il *genus* sia le *species* all'interno del *genus* e a comparare le *species* fra di loro.

Un compito affascinante ma che richiede un patrimonio culturale pregiuridico imponente, un patrimonio linguistico fuori dal normale (anche solo per conferire attendibilità alle traduzioni in lingue note), una disponibilità a soggiorni di studio ripetuti e prolungati, la collaborazione di colleghi *in loco* che siano in grado – in quanto comparatisti – di decodificare le loro categorie, il che è particolarmente arduo se, come nella maggioranza dei casi succede, hanno completato i loro studi negli Stati Uniti e confondono il diritto statunitense con il diritto occidentale (che non esiste).

Si pensi, a mero titolo di esempio, alla difficoltà di una rilettura del diritto socialista sovietico – una delle tradizioni giuridiche europee apparentemente estinta – nel contesto culturale e politico asiatico (come nell'opera di H. Fu, J. Gillespie, P. Nicholson, W.E. Partlett (eds), *Socialist Law in Socialist East Asia*, Cambridge, 2018). Si pensi alla necessità di ripensare la categoria della laicità dello stato asiatico alla luce della spiritualità di fondo della società (non a caso l'emendamento al preambolo della costituzione indiana che ha inserito la qualificazione di *secular* a quell'ordinamento non riesce ad abbandonare il sistema di *personal laws* a base religiosa per la disciplina della sfera dei diritti civili - *in primis*, il diritto di famiglia – e a sostituirlo da un *uniform civil code* come pur previsto dalla costituzione). E l'esemplificazione potrebbe continuare a lungo.

Non intendo – sia chiaro - negare la comparabilità fra ordinamenti noti e quella che è stata ben definita come “comparazione estrema” (G. Crespi Reghizzi, *La comparazione giuridica estrema: l'Est europeo, l'Estremo Oriente, l'Africa e l'India*, in L. Antonioli, G.A. Benacchio, R. Toniatti (a cura di), *Le nuove frontiere della comparazione*, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2012, 241 ss.) ma affermare che occorre elaborare criteri di classificazione e categorie innovative e appropriate.

Ancora una volta, si tratta della vocazione di una *élite* di studiosi che, a mio giudizio, risulta difficilmente generalizzabile oltre limiti ristretti e che, in ogni modo, non dovrebbe rappresentare la premessa per dubitare della funzione scientifica di chi preferisca occuparsi di micro o macro-comparazione consolidata fra ordinamenti dell'area euro-atlantica.

5. – Per queste ragioni, senza disconoscere il merito del richiamo di Lucio Pegoraro, rimango dell'idea di privilegiare una concezione aperta, plurale ed

eterodossa del metodo comparato nel diritto costituzionale e di riconoscere lo spazio per un'espansione materiale del campo d'indagine, di fatto nella sfera del cosiddetto *Global South*. È ragionevole attendersi che questo filone di ricerca comparata nel campo del diritto costituzionale debba elaborare ed affinare profili metodologici appropriati, partendo però non, *a priori*, da questi ultimi – in via generale ed astratta – ma lavorando sul campo, confrontando risultati ed investendo soprattutto nelle verifiche empiriche *a posteriori*.

In conclusione, osservo come già una prima generazione di comparatisti ha esercitato la funzione sovversiva che Lucio Pegoraro fondatamente riconosce alla disciplina *tout court*: la comparazione giuspubblicistica, anche grazie alla DPCE, è oggi attività scientifica fisiologica, quasi universalmente riconosciuta (con il conferimento della fascia A) anche se con la tendenza a circoscriverla in campi paradigmatici culturalmente angusti e miopi, - dai quali, ad esempio, il fenomeno dell'integrazione sovranazionale tende a scomparire -, definiti burocraticamente in sede ministeriale e purtroppo spesso confermati da alcune commissioni per le valutazioni comparative ai fini del progresso in carriera.

Si tratta, dunque, di un'acquisizione preziosa, da preservare e coltivare, perfezionandola ma non sovvertendola. Ho avuto la fortuna di tenere per sei anni un corso di metodologia del diritto comparato all'interno di una Scuola di dottorato nella Università Pompeu Fabra di Barcellona, con un corpo di una trentina di studenti provenienti per circa la metà da numerosi stati dell'America latina e per l'altra metà da una dozzina di stati europei. Si è trattato di un'esperienza del tutto gratificante, anche se mi ha consentito di verificare come in quasi tutti i casi si dovesse partire da una totale *tabula rasa*.

È necessario, a mio giudizio, mantenere sempre la barra in una direzione realistica e ricordare che in ogni circostanza della vita esiste sempre una pluralità di interessi, di vocazioni, di priorità. E di questo si deve tenere conto. Pertanto, proprio in questo quadro caratterizzato dal pluralismo, è più che fondato porsi *anche* l'obiettivo di preparare una nuova generazione di studiosi nel diritto costituzionale non solo europeo e comparato che, nel tempo, riesca a produrre la sua sovversione.

Credo che la DPCE possa e debba avere un ruolo anche in questa prospettiva, senza però pregiudicare quanto già acquisito e consolidato adottando criteri ispirati ad una ortodossia metodologica; e che occorra piuttosto chiedersi se, accanto alla DPCE ed eventualmente ad altri laboratori culturali innovativi, non si possano sollecitare anche le scuole giuridiche universitarie e soprattutto i dottorati di ricerca affinché attivino percorsi formativi che vadano in direzioni innovative, anche con l'acquisizione nei dipartimenti giuridici di competenze nelle scienze sociali che si confermano come particolarmente preziose per la formazione del giurista.

Roberto Toniatti  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Trento  
[roberto.toniatti@unitn.it](mailto:roberto.toniatti@unitn.it)